

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 43 del 30/12/2022

Oggetto: **Approvazione Convenzione, ai sensi dell'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, tra l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'ERSU di Palermo, per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.**

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso la sala Consiglio dell'ERSU di Palermo posta al 1° piano dell'Edificio 1 viale delle Scienze (residenza Santi Romano, si è riunito in modalità mista, in presenza e telematica, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo.

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Di Miceli	Presidente.
Prof.ssa Antonella Sciortino	Consigliera rappresentante dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.
Dott.ssa Adelaide Carista	Consigliera rappresentante degli studenti.
Sig. Giorgio Gennusa	Consigliere rappresentante degli studenti.
Dott. Emanuele Nasello	Consigliere rappresentante degli studenti.
Ing. Ernesto Bruno	Direttore.
Dott. Giovanni Ravì	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Ernesto Bruno.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, introduce la proposta di Delibera presentata dal Direttore Ernesto Bruno avente per oggetto: **"Approvazione Convenzione, ai sensi dell'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, tra l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'ERSU di Palermo, per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000"**.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** l'art. 7, comma 5 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che recita: *"Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio"*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;
- VISTA** la L.R. n.7 del 21 maggio 2019 *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- VISTA** la L.R. n.10 del 20 giugno 2019 *"Disposizioni in materia di diritto allo studio"*;
- TENUTO CONTO** Che:
- la legge 12 novembre 2011 n.183 ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, di cui al DPR 445/2000;
 - le nuove disposizioni sono dirette ad una completa *"decertificazione"* nei rapporti fra P.A. e all'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti;
 - le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione;
 - dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

VISTI

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* e ss.mm.ii., ed in particolare, l'art. 50 *"Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni"* e l'art. 58 *"Modalità della fruibilità del dato"*;
- il T.U. DPR 445/2000 delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa sulla sostituzione dei certificati;
- la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22/04/2011 *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive"*;
- la legge n. 183/2011, ed in particolare art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni"* emanate da AGID nel giugno 2013;
- il *"Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"* – GDPR 2016/679;

CONSIDERATO

che l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'ERSU di Palermo, nell'incontro che si è svolto lo scorso 10 novembre 2022, hanno condiviso l'intendimento di stipulare tra loro una Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.58 comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., finalizzata allo scambio dati per via telematica e alla condivisione delle informazioni contenute nelle proprie banche dati nel rispetto dei criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza, previsti dal vigente *"Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"* – GDPR 2016/679;

CONSIDERATO

che, facendo seguito al suddetto incontro, l'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente, ha predisposto e inviato, con nota prot.n.44806 del 7/11/2022, all'Accademia di Belle Arti di Palermo uno schema di convenzione che è stato restituito, sottoscritto dal Direttore dell'Accademia, con nota prot. n. 46611 del 18/11/2022;

RITENUTO

opportuno e necessario approvare la Convenzione tra l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'ERSU di Palermo, allegata alla presente delibera;

VISTA la proposta di delibera della Responsabile dell'Ufficio di Presidenza D.ssa Angela Piraino;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, **all'unanimità**, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore, espresso ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Art. 1

DI APPROVARE la Convenzione, ai sensi dell'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, tra l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'ERSU di Palermo per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere la summenzionata Convenzione.

Art. 3

DI DARE MANDATO al Direttore di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

La presente Delibera sarà pubblicata sull'Albo online e su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario

Direttore

Ernesto Bruno

Il Presidente

Prof. Giuseppe Di Miceli



Prot. n. 0011425 anno 2022 del 17/11/2022



abapa
accademia belle arti
palermo

Convenzione

per la fruibilità di dati finalizzata al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

TRA

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Palermo (di seguito ERSU), c.f.: 80017160823 (di seguito Ersu), in persona del Presidente del C. di A., legale rappresentante pro-tempore, Prof. Giuseppe Di Miceli, nato a Palermo il 09/12/1970, elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto in Viale delle Scienze, ed. 1, Palermo

E

L'Accademia di Belle Arti di Palermo (di seguito Accademia), c.f.: 80028180828, in persona del Direttore Prof. Umberto De Paola, nato a Palermo il 19/05/1964, elettivamente domiciliato agli effetti dell'atto in via Papireto, 20 90134 Palermo

Visti:

- il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Decreto di adeguamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (d'ora innanzi RGPD-REGOLAMENTO UE 2016/679);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" e ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 50 "*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*" e l'art. 58 "*Modalità della fruibilità del dato*";
- il T.U. DPR 445/2000 delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa sulla sostituzione dei certificati;
- la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 14 del 22/04/2011 "*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive*";
- la legge n. 183/2011 ed in particolare art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- le "*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*" emanate da AGID nel giugno 2013;
- il "*Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali*" - GDPR 2016/679;

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

“CODICE PRIVACY”: si intende il RGPD UE 2016/679: Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e il relativo Decreto di adeguamento al RGPD (D.LGS. 10/08/2018n. 101);

- “CAD”: il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

- “Amministrazione certificante” o “erogatore”: l’Amministrazione che mette a disposizione servizi di accesso ai dati detenuti nei propri archivi e richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 445/2000;

- “Amministrazione procedente” o “fruitore”: l’Amministrazione che, avendo ricevuto dichiarazioni sostitutive ovvero dovendo procedere agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 445/2000, accede ai dati dell’amministrazione certificante secondo le vigenti norme di legge e le regole e le modalità previste dalla Convenzione;

- “Cooperazione applicativa”: capacità di uno o più sistemi informatici di avvalersi, ciascuno nella propria logica applicativa, dell’interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi, per le proprie finalità applicative.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

L’ACCADEMIA, “Amministrazione certificante” o “erogatore”, autorizza l’ERSU, “Amministrazione procedente” o “fruitore”, all’accesso ed alla consultazione della banca dati studenti per l’adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Allo stesso modo, l’ERSU, “Amministrazione certificante” o “erogatore”, autorizza l’ACCADEMIA, “Amministrazione procedente” o “fruitore”, all’accesso ed alla consultazione della banca dati studenti per l’adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L’accesso avviene in **cooperazione applicativa**, in conformità alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (art. 58 comma 2 del CAD v. 2.0 giugno 2013).

Art. 3 - Obblighi dell’Ente fruitore

L’Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e quanto ai dati sensibili, di indispensabilità.

L’Ente fruitore si impegna altresì a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal RGPD;

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso.

Inoltre, l’Ente fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;

- l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dallo stesso Ente fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati provvedendo ad impartire, ai sensi degli artt. 29 e 30 del “Codice Privacy”, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo da parte dell'ACCADEMIA dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ERSU (protocollo@pec.ersupalermo.it) e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Decertificazioni (ufficio.decertificazioni@ersupalermo.it).

Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo da parte dell'ERSU dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ACCADEMIA accademiadipalermo@pec.it e/o all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Studenti segreteria.220@accademiadipalermo.it.

Art. 4 - Titolarità della banca dati

L'Ente erogatore conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Art. 5 - Modalità di autorizzazione dell'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice Privacy", l'Ente fruitore nomina il Responsabile esterno del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. La nomina del responsabile esterno sarà comunicata all'Ente erogatore.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare all'Ente erogatore, altresì, l'elenco degli incaricati al trattamento che devono essere informati su quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 6 - Dati oggetto della consultazione

L'ACCADEMIA consente ad ERSU l'accesso ai dati relativi alla carriera dei richiedenti benefici che dichiarano di essere iscritti ai corsi AFAM presso l'ACCADEMIA di Belle Arti di Palermo (es. anno di immatricolazione, iscrizione, tipologia di corso di laurea, corso di laurea, anno di corso, cfa conseguiti, media aritmetica dei voti, lodi, eventuali rinunce agli studi, reimmatricolazioni, passaggi di corsi di laurea, ecc...).

L'ERSU consente all'ACCADEMIA l'accesso ai dati relativi all'esito concorsuale dei richiedenti benefici iscritti ai corsi AFAM presso l'ACCADEMIA di Belle Arti di Palermo (es. esito richiesta benefici, eventuali motivi di esclusione e/o sospensioni, ecc...).

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali degli Enti.

L'Ente fruitore che necessita di elenchi di dati in fruizione dovrà inoltrare direttamente all'Ente erogatore lo schema dei dati da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione.

L'Ente erogatore si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati all'Ente fruitore qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

Art. 7 - Limitazioni e responsabilità

L'Ente erogatore è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Resta esclusa dalla superiore limitazione di responsabilità l'ipotesi della trasmissione con dolo o colpa grave del dato errato.

Art. 8 - Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli incaricati al trattamento.

Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati dell'Ente erogatore dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato.

Sarà cura dell'operatore abilitato all'accesso, di non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento in atto. In caso di allontanamento temporaneo, l'operatore è tenuto a disattivare il collegamento. Ogni operatore abilitato dovrà utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di accesso; sono vietate la cessione o la distribuzione dei dati ad altri soggetti anche in caso di cessazione del trattamento.

La riservatezza delle informazioni in esse contenute è soggetta a quanto dettato dal D. Lgs. 196/2003. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

Art. 9 - Autorizzazione ad avvalersi di struttura informatica esterna

L'Ente procedente, considerata l'eventuale esigenza di avvalersi di personale specializzato o di apparati ad elevata connotazione tecnologica non disponibili, autorizza il proprio Responsabile ad affidare sotto propria responsabilità l'esecuzione di operazioni di trattamento informatico a Società del settore che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca piena garanzia del totale rispetto delle norme, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati (solo se la società è nominata responsabile esterno, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.).

Art. 10 - Referenti

Per l'attuazione di quanto alla presente convenzione,

- l'ERSU nomina proprio referente il Responsabile degli Affari Generali F.D. Marco Midulla;
- l'ACCADEMIA nomina proprio referente il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Onella Privitera

Art. 11 - Costi

La consultazione delle banche dati è fornita gratuitamente. Rimangono a carico dell'Ente consultante eventuali costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Art. 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 3 dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

L'Amministrazione certificante, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa prevista. Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente Convenzione, qualora subentrino disposizioni normative di legge, regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella Convenzione stessa.

Art. 13 - Pubblicazione

Dell'avvenuta stipula della presente Convenzione si darà conto nel Registro SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione e accesso).

Art. 14 - Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia è quello di Palermo.

Art. 15 - Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 16 - Registrazione.

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, lì

Per l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo	Per l'Accademia di Belle Arti di Palermo
Il Presidente	Il Direttore
<hr/> (Prof. Giuseppe Di Miceli)	<hr/> Prof. Umberto De Paola

umberto de
paola
09.11.2022
13:42:16
GMT+01:00

